

COMUNE DI SOVIZZO
(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio
Comunale n. _____ del _____

Articolo 1 - Oggetto

1. La Tassa sui Rifiuti (TARI) è istituita e disciplinata dall'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni.
2. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui agli artt. 11 e 12. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
3. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D. Lgs. n. 446/1997, integra la disciplina TARI istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013 di seguito modificata dall'art. 1, commi 738 e 780 della Legge n. 160/2019 che ha abolito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della Tassa sui Rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento.
3. Sono soggetti, altresì, i locali ad uso non domestico forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 2-bis – Definizione dei rifiuti

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 – Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 4 – Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
 - a. Per le Utenze Domestiche in base alla composizione del nucleo familiare e al numero di conferimenti effettuati con un minimo previsto in delibera tariffaria;
 - b. Per le utenze non domestiche si fa riferimento alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e successive modificazioni ed al numero di conferimenti effettuati sulla base della tipologia di attrezzatura a disposizione con un minimo previsto in delibera tariffaria.
2. Per l'applicazione del tributo **ove necessario** si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte operative la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 5 – Determinazione e articolazione delle tariffe

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche e per unità di superficie, nel caso di utenze non domestiche, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e determinate annualmente con la delibera tariffaria con riferimento ai successivi artt. 9 e 10.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,

riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

Articolo 6 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui al D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e in attuazione dell'articolo 8 del D.P.R. 158/1999.

Articolo 7 – Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base Metodo Tariffario Rifiuti per il Secondo Periodo MTR-2 e successivi di cui alla delibera 363/2021 e successive da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA. Il Piano finanziario viene redatto dal soggetto Gestore/ri, validato dall'EGATO competente ed inviato ad ARERA per l'approvazione finale. Spetta al Consiglio Comunale la presa d'atto entro i termini stabiliti dalla legge per la successiva predisposizione delle tariffe da applicare.
Lo schema e la composizione dei costi da inserire nel Piano Finanziario nonché la relazione di accompagnamento viene definita da ARERA secondo uno schema in delibera ed aggiornata periodicamente sulla base delle determinate ARERA di riferimento.

Articolo 8 – Periodo di applicazione

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, il possesso.
3. Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dei locali oggetto della tassazione, e, a tal fine, il mese durante il quale l'occupazione è protratta per almeno 15 giorni è computato per intero. Lo stesso criterio si applica anche al calcolo dei componenti del nucleo familiare.
4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o

il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo articolo 16.

5. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 16.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti al giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 16, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Articolo 9 – Tariffa per le utenze domestiche e numero di occupanti

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 attraverso l'applicazione di un coefficiente relativo al territorio di competenza.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 16, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa, e producono i loro effetti a partire dal mese successivo, conformemente alle regole previste per l'IMU.
3. Per le utenze domestiche relative a:
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e discontinuo,
 - alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE),
 - abitazioni di anziani residenti presso case di riposo,
 - alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti,il numero dei componenti occupanti viene stabilito in un numero pari a n. 1 (uno) componente.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Nel caso in cui i medesimi luoghi siano detenuti da persone giuridiche si considerano utenze non domestiche.

In caso di struttura di multiproprietà adibita a rimesse e camperaggio presso la quale non è possibile dotare ciascuna unità pertinenziale di appositi bidoni, le unità vengono considerate utenze non domestiche - categoria n. 3 "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta", ad eccezione delle unità pertinenziali detenute da persone fisiche con altre utenze abitative nel comune.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. La tariffa per le utenze domestiche può essere schematizzata come segue.

$$\text{TARIFFA} = \text{QV} + \text{QPSmin} + \text{QPSec}$$

Dove

QV: QUOTA VARIABILE. La quota variabile è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione Kb (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie).

È relativa ai centri di costo di gestione della quota fissa e delle frazioni merceologiche non misurate.

QPSmin: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO MINIMA. È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero) del rifiuto secco indifferenziato.

Tale quota comprende un numero di svuotamenti/litri minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO QPSmin sono approvati annualmente con la delibera tariffaria e sono dovuti indipendentemente dal livello di utilizzo del servizio.

QPSecc: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO ECCEDENZE. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti/litri superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti/litri effettivi oltre ai minimi, dati come differenza fra gli svuotamenti/litri totali e gli svuotamenti/litri minimi. L'importo è pari al prodotto fra il numero di svuotamenti/litri eccedenti e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

Articolo 10 – Tariffa per le utenze non domestiche e classificazione

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile base della tariffa, mentre per la quota variabile puntuale si fa riferimento alla tipologia e numero di contenitori che l'utenza ha a disposizione secondo il seguente schema:

$$\text{TARIFFA} = \text{QF} + \text{QVb} + \text{QPSmin} + \text{QPSecc}$$

Dove:

QF: QUOTA FISSA. La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_c pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_c più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o trattati ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

QVb: QUOTA VARIABILE (se attivata). La quota variabile per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_d pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_d più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b.

È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurate.

QPSmin: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO MINIMA. È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero) del rifiuto secco indifferenziato. Tale quota comprende un numero di svuotamenti/litri minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione al numero ed alla dimensione del contenitore scelto, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti/litri minimi compresi nella QPSmin sono approvati annualmente con la delibera tariffaria.

QPSec: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO ECCEDENZE. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti/litri superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti/litri effettivi oltre ai minimi, dati come differenza fra gli svuotamenti/litri totali e gli svuotamenti/litri minimi. L'importo è pari al prodotto fra il numero di svuotamenti/litri eccedenti e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere calcolato in base alla metratura (mq) dell'utenza specifica e solo in questo caso sarà permesso l'utilizzo del contenitore dell'abitazione.
6. Rientrano nella categoria 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, intendendo per "associazioni" quelle iscritte nell'apposito Albo tenuto presso questo Comune, al quale si accede solo in presenza dei requisiti richiesti.

Articolo 11 – Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tariffa giornaliera così come disciplinata dal regolamento di applicazione del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

Articolo 12 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- Le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e/o prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- I luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m 1.50 o interclusi;
- Cavedi, cortili interni non accessibili;
- I depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- I locali riservati a impianti tecnologici dove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, per esempio cabine elettriche, vano ascensore ecc.;
- Le superfici degli edifici adibiti a scuole parificate;

- Le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
- Le superfici destinate a sale di esposizione museale;
- Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione;
- Locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi agricoli, (intendendo utilizzati da coltivatori diretti).

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - aree scoperte non operative (parcheggi o comunque spazi non utilizzati per operazioni di carico/scarico);
 - le superfici destinate al solo esercizio dell'attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
 - locali o aree di proprietà comunale il cui utilizzo, esercitato anche da più soggetti, è regolamentato da apposita convenzione stipulata con il Comune che preveda i relativi oneri a carico dell'utilizzatore;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 13 – Esenzioni e riduzioni per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo, stabilita in sede di deliberazione annuale delle tariffe, con effetto dal mese successivo (conformemente alle regole previste per l'IMU) a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per il mese in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.
2. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo corrispettivo, resta valida ogni istanza presentata ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento dei rifiuti.
3. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano

detenute o occupate in via esclusiva.

4. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
5. La tassa è dovuta nella misura massima del 20 % della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
6. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 (mille) metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
7. Per le utenze domestiche relative a abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, oltre alla disposizione di cui all'art. 9 in relazione al numero di componenti, è previsto l'azzeramento dei litri minimi con addebiti dei soli litri effettivamente conferiti a conguaglio;
8. Per le utenze domestiche (persone residenti e/o domiciliate iscritte alla TARI), se nello stato di famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici, si prevede l'azzeramento della tariffa variabile (secco) in relazione ai litri conferiti con il solo bidone aggiuntivo apposito senza ulteriori addebiti. L'agevolazione è riconosciuta su richiesta dell'utente compilando il modulo predisposto dal Comune. Nella trasmissione della banca dati al Gestore il Comune specifica l'eventuale presenza di minori di 36 mesi. L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36esimo mese di vita. Il bidone aggiuntivo deve essere restituito entro 60 giorni dalla cessazione dell'agevolazione. Gli eventuali conferimenti effettuati con data successiva alla cessazione dell'agevolazione, e anche in caso di mancata restituzione del bidone aggiuntivo, vengono addebitati a conguaglio come svuotamenti del "secco".
9. Per l'utenza domestica (persone residenti e/o domiciliate iscritte alla TARI), nel caso ci sia/siano componenti del nucleo familiare che versano in particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, e che comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa si prevede l'azzeramento della tariffa variabile (secco) in relazione ai litri conferiti con il solo bidone aggiuntivo apposito senza ulteriori addebiti. L'agevolazione è riconosciuta su richiesta dell'utente compilando il modulo predisposto dal Comune, che conterrà l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici e dovrà essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi. La richiesta è da presentarsi entro i termini di comunicazione previsti e pari a 90gg dalla data in cui si è verificato il presupposto, ed è valida anche per gli anni successivi. L'agevolazione cessa automaticamente qualora nel nucleo familiare non sia più presente il codice fiscale del soggetto agevolato (decesso, migrazione in altro Comune o a indirizzo differente del medesimo Comune). Qualora venga meno il presupposto legittimante l'agevolazione in corso d'anno, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto all'agevolazione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto.
L'eventuale primo conferimento effettuato con data successiva alla cessazione dell'agevolazione viene comunque considerato esente.
Il bidone aggiuntivo deve essere restituito entro 60 giorni dalla cessazione dell'agevolazione.
Gli eventuali ulteriori conferimenti successivi, anche in caso di mancata restituzione del bidone aggiuntivo entro 60 giorni, vengono addebitati a conguaglio come svuotamenti del "secco".
10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 14 – Agevolazioni rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione pari alle seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Laboratori di analisi mediche	20%
Laboratori fotografici, eliografia, laboratori orafi	30%
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologo	20%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
Autoriparatori, elettrauto	30%
Autoservizi, Autolavaggi, autorimessaggi	30%
Altri	10%

Articolo 15 – Agevolazioni rifiuti avviati a recupero/riciclo

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della tariffa dovuta, la documentazione comprovante l'avvio a recupero/riciclo della totalità dei rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Gestore entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Dalla stessa data l'utenza si impegna a restituire le eventuali dotazioni in uso e il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il relativo servizio. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte oggetto di avvio a recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione del ricorso al mercato è vincolante per almeno due anni salva la possibilità per il Gestore, su richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. Il Gestore deciderà entro 30 (trenta) giorni sulla richiesta di rientro nel servizio e ripristinerà il servizio nei successivi 30 (trenta) giorni.
5. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini e secondo le

modalità previsti dall'art. 16, ovvero quando non sia dimostrato il recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, il Gestore provvede al recupero della parte variabile della TARI indebitamente esclusa.

6. Per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o mediante soggetti autorizzati.
Tale riduzione non viene applicata nei casi in cui i produttori sono già beneficiari della riduzione per la produzione prevalente di rifiuti speciali di cui all'articolo 14, comma 1.
7. Al fine di beneficiare della riduzione di cui al precedente comma, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita documentazione certificante la quantità di rifiuti speciali avviati al recupero/riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. Dovranno pertanto allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
8. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Articolo 16 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente ai precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES).
2. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'Ufficio Tributi del Comune di Sovizzo o, ove incaricato al soggetto gestore, apposita dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune o del soggetto gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La comunicazione di inizio assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui all'allegato "A" alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o secondo le procedure messe a disposizione dal Gestore.
5. I soggetti obbligati provvedono a ritirare l'attrezzatura per il conferimento dei rifiuti entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di inizio occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve essere predisposta secondo apposito modello predisposto dal Comune/Gestore. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata (PEC) la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale. La dichiarazione di variazione deve essere redatta ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui all'allegato "A" della delibera ARERA n. 15 del 2022. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o secondo le procedure messe a disposizione dal Gestore.
8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa e contestualmente, entro gli stessi termini, devono essere riconsegnate le attrezzature. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Nel caso in cui l'utente non provveda alla restituzione tempestiva dei contenitori, contestualmente alla suddetta dichiarazione, sarà ritenuta valida la data in cui si sia effettuata la restituzione effettiva. La dichiarazione di variazione deve essere redatta ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui all'allegato "A" della delibera ARERA n. 15 del 2022. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o secondo le procedure messe a disposizione dal Gestore.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Articolo 16 – bis Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 15 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, come previsto dall'art. 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato 2 al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente da presentare al Comune tramite PEC entro il 28 febbraio.
7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Articolo 17 – Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate per ciascuna annualità con scadenza stabilita dal Comune entro il termine fissato da norme statali-
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della L. 296/2006.

Articolo 18 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad euro 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 19 – Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune/soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente articolo 16, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune/soggetto gestore ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, articolo 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune/soggetto gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

ART. 19 bis – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 20 – Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 19 comma 3, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 21 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs 471/97, e successive modificazioni ed integrazioni, e calcolata sull'importo omesso o tardivamente versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 19, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. In caso di mancato ritiro del contenitore delle utenze domestiche (persone residenti/domiciliate) e non domestiche, ad esclusione delle utenze giornaliere, si applica una maggiorazione pari a 52 svuotamenti di un contenitore di volumetria pari a 120 litri.

Articolo 22 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 21, comma 6, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 18 del presente regolamento.

Articolo 24 – Informazioni agli utenti

1. Il Gestore/Comune garantisce a ciascun utente la possibilità di accedere a informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta a reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi e dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.
2. Il Gestore/Comune è tenuto inoltre a garantire a ciascun utente un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b) numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c) voci di costo che compongono la Tariffa;
 - d) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e) riduzioni eventualmente applicate;
 - f) Carta della qualità.
3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta agli utenti.

Articolo 24 – Norme finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.